

N. 2009/2023/21 notizia di reato	N. 241 Reg. Sent.
N. 1243/2024 R.G. DIB.	Sentenza del 05/03/2026
	data del deposito 03/06/2026
	N. _____
	Reg. Rec. Cred. _____
	Redatta scheda il _____
	Reg. Esec.: _____
	_____ sentenza alla Procura della Repubblica per l'esecuzione.

TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO
(art. 544 e 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Francesco GIANNONE, all'udienza del 5 marzo 2026 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

a) reato p. e p. dagli artt. 81 comma 1 c.p., 181 comma 1 D. Lgs. n.42/2004, perché, in concorso formale con il reato di cui al capo b), quale legale rappresentante dell'impresa (aggiudicataria del contratto di vendita stipulato col Comune di _____ che comprende il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname individuato nel Piano di Assestamento del bosco di proprietà pubblica), sui terreni siti in _____, costituenti la particella 18 del Piano di Assestamento ed insistenti catastalmente al NCT Fg. 17, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ambientale ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004 (per via del DM 24.4.1985 – Galassini) e dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 in quanto area boscata, asportando n.277 circa esemplari di latifoglie costituenti la fustaia disetanea del piano dominato e non destinati al taglio, modificava lo stato dei luoghi in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ambientale; segnatamente l'utilizzazione boschiva eseguita, ponendosi in difformità da quanto prescritto dall'aggiornamento del Piano di Assestamento della proprietà boschiva comunale e nel capitolato di vendita - che prevedeva l'esclusiva asportazione del piano dominante costituito da conifere - non può considerarsi taglio colturale previsto ed autorizzato in base alla normativa in materia, né quindi rientrare tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.149 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004.
Fatto accertato in _____ in data 27.05.2023 e commesso in data antecedente e prossima;

b) reato p. e p. dagli artt. 81 comma 1 - 734 c.p., perché, in concorso formale con il reato di cui al capo a), quale legale rappresentante dell'impresa (aggiudicataria del contratto di vendita stipulato col Comune di _____ che comprende il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname individuato nel Piano di Assestamento del bosco di proprietà pubblica), sui terreni siti in _____, costituenti la particella 18 del Piano di Assestamento ed insistenti catastalmente al NCT Fg. 17, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ambientale ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004 (per via del DM 24.4.1985 – Galassini) e dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 in quanto area boscata, asportando n.277 circa esemplari di latifoglie costituenti la fustaia disetanea del piano dominato e non destinati al taglio, danneggiandone altre 101 degli esemplari rimasti in piedi e sradicandone altre 176 circa, distruggevano le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità; nello specifico il taglio eseguito, oltre ad essere in palese difformità rispetto alle prescrizioni dell'aggiornamento al Piano di Assestamento ed al capitolato di vendita, influiva negativamente sulle finalità del Piano stesso di eliminazione del piano dominante di conifere per garantire la crescita del piano dominato di latifoglie del bosco, pregiudicando la valorizzazione e conservazione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica.

Fatto accertato in _____ in data 27.05.2023 e commesso in data antecedente e prossima;

Con l'intervento del P.M. dr. Trucchi Giorgia – V.P.O.

e dell'avv. Antonella SEMINO del Foro di Savona, di fiducia.

Le parti hanno concluso come segue:

- il P.M. chiede dichiarare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, riuniti sotto al vincolo della continuazione e condannarlo alla pena di 2 mesi di arresto e ad euro 16000 di ammenda.

- il difensore dell'imputato, in via principale, chiede l'assoluzione dello stesso nella miglior formula ritenuta;

in subordine chiede l'assoluzione ai sensi del 131 bis cp, in estremo subordine la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e la condanna al minimo edittale della pena. Chiede altresì la concessione dei doppi benefici di legge.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

XXXXXXXXXX è stato citato a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe all'udienza predibattimentale del 28.1.2025, che tuttavia era di rinvio, ai fini della riassegnazione del procedimento. Alle successive udienze del 10 e 17.4.2025, procedendosi in sua presenza, è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi allo scrivente all'udienza del 22.5.2025, alla quale è stato aperto il dibattimento, mentre all'udienza del 6.11.2025 è stata avviata l'attività istruttoria (con produzioni documentali e l'esame dei testi XXXXXXXXXX e XXXXXXXXX, che è proseguita all'udienza del 27.11.2025 (con ulteriori produzioni e l'esame dei testi XXXXXXXX e XXXXXXXX, nonché dell'imputato) ed è stata completata all'udienza odierna (con l'esame del consulente tecnico della difesa TERZOLO Paolo Maria ed acquisizione della relazione dal medesimo redatta), ove le parti hanno altresì proceduto alla discussione, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

All'imputato, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, aggiudicataria del contratto di vendita da parte del Comune di XXXXXXXXX, che prevedeva il taglio e l'esbosco delle piante insistenti sul Fg. 17, mappale 18 (ricadente in area vincolata sia in quanto boscata che ai sensi del D.M. 24.4.1985) ed individuate nel relativo Piano di Assestamento del bosco di proprietà pubblica, sono dunque contestati i reati di cui rispettivamente agli artt. 181 D.Lgs. 42/2004 e 734 c.p., per aver asportato 277 esemplari di latifoglie, non destinate al taglio in base del citato Piano di Assestamento (che prevedeva unicamente il taglio di conifere), con ciò al contempo:

- a) effettuando un intervento di taglio boschivo in difetto di autorizzazione paesaggistica;
- b) distrutto la bellezza naturale del luogo, soggetto a speciale protezione dell'autorità.

Gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consentono in realtà di ritenere sussistenti i reati per i quali si procede, pur essendo pacifica la consistenza materiale degli effetti dell'intervento di taglio praticato dal XXXXXXXX nel corso dell'esecuzione del suddetto contratto.

All'esito dei plurimi sopralluoghi effettuati dagli organi di p.g. dal mese di marzo al 27.5.2023, documentati dai relativi verbali in atti ed illustrati da uno dei suoi autori, il m.llo XXXXXXX (in servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestale di XXXXXXXX, è infatti emerso che, oltre alle piante contrattualmente destinate al taglio (conifere costituenti il c.d. piano dominante), anche ai fini della realizzazione delle piste autorizzate e necessarie per consentire il transito dei mezzi utilizzati per le operazioni, erano state interessate dal taglio complessivamente appunto 277 piante (latifoglie, appartenenti al c.d. piano dominato), di cui nel dettaglio 176 piante sradicate e 101 danneggiate, ancorché rimaste "in piedi".

La questione fondamentale che si pone ai fini del presente giudizio è tuttavia quella di verificare se, ed in quale misura, le piante sradicate (o anche solo danneggiate) in eccesso rispetto alle previsioni del capitolato d'appalto siano state interessate dal taglio in quanto il medesimo è stato eseguito con modalità inadeguate ovvero non "a regola d'arte", così qualificando, nell'ottica accusatoria, l'intervento come estraneo alla nozione di "taglio culturale" e pertanto necessitante di autorizzazione paesaggistica.

La questione risulta particolarmente rilevante e delicata nel caso di specie in quanto le due tipologie di piante coesistevano sostanzialmente nello stesso ambito con considerevole densità e, stante la diversità di dimensioni e struttura, in una data misura (da rapportare appunto alla concreta conformazione dei luoghi) il taglio delle conifere costituenti il "piano dominante" avrebbe inevitabilmente comportato l'abbattimento od il danneggiamento delle latifoglie del sottostante "piano dominato", sulla base della premessa, evidenziata dal teste XXXXXXXX (dottore forestale

incaricato dal Comune di Castelvechio di Rocca Barbena di verificare il rispetto degli obblighi assunti dal XXXXXXXXX con il citato contratto) e di fatto non controversa tra le parti, per cui l'unica tecnica di taglio meno invasiva sarebbe stata mediante "*tree climbing*" ossia con salita in cordata dell'operatore, che tuttavia viene riservata agli interventi da eseguire in prossimità di manufatti o luoghi di pubblico transito e presenta costi talmente elevati – stimabili nel caso di specie in 300.000,00 euro circa, a fronte di un valore complessivo del lotto di esbosco pari a 10.000,00 euro – da non essere in alcun modo esigibile.

Sul punto cruciale, costituito appunto dall'individuazione delle piante abbattute o compromesse non già per effetto ineliminabile e derivante dalla loro posizione rispetto alle conifere oggetto di taglio (il c.d. "danno inevitabile"), ma a causa dell'ipotizzata negligente od imperita esecuzione dei lavori (il c.d. "danno evitabile"), le indicazioni fornite dagli stessi testi addotti dal pubblico ministero non hanno supportato l'impostazione accusatoria.

Il m.llo XXXXXXXXX, correttamente attesa la natura dell'intervento eseguito, si è detto non in grado di effettuare tale ripartizione, pur dando atto che gli abbattimenti riconducibili al "danno inevitabile" hanno rappresentato certamente la maggioranza degli eventi in contestazione.

In termini ancora più netti e favorevoli all'imputato si è poi espresso ancora il teste XXXXXX, il quale, non solo nel corso del suo esame, ma ancor prima nel verbale e nella conseguente relazione di "collaudo" delle operazioni di taglio del bosco eseguite dall'imputato, ha dato atto che tutte le piante coinvolte in eccesso erano riconducibili alla categoria del "danno inevitabile" e che non ha ravvisato alcuna anomalia o scorrettezza nell'esecuzione del taglio da parte dell'odierno imputato, ragione per cui (significativamente) il collaudo si è concluso con esito positivo e con la contabilizzazione a carico del XXXXXXXX, a mero titolo di penale contrattuale, del valore commerciale (determinato in 669,00 euro) ricavabile dal legname così prelevato dal bosco.

Il teste ha poi precisato di aver verificato la presenza, tra quelle computate come sradicate in eccesso, di piante che, in considerazione dei segni rimasti sul ceppo (che ne denotavano un taglio non professionale e diverso da quello praticato dal XXXXXX sugli alberi oggetto di contratto) e della loro posizione (in prossimità della strada), del tutto verosimilmente – come ipotizzato dall'imputato a sua giustificazione – erano state asportate da terzi in occasione di approvvigionamenti furtivi di legname.

Discende da tali concordi osservazioni come sia preclusa, nella fattispecie in esame, la possibilità stessa di ritenere che l'intervento eseguito dall'imputato abbia esorbitato dai limiti consentiti per il c.d. "taglio culturale", il che comporta il venir meno di entrambi i reati in contestazione, non potendosi da un lato (con riferimento al reato contestato al capo a) affermare in relazione ad esso la necessità di munirsi di autorizzazione paesaggistica e dall'altro (con riferimento al reato di cui al capo b) l'illiceità intrinseca della condotta.

Per quanto attiene a tale ultima ipotesi di reato, contemplata dall'art. 734 c.p., solo *ad abundantiam* va considerato infine il rilievo difensivo, incentrato sugli accertamenti condotti dal consulente tecnico della difesa TERZOLO, per cui in considerazione sia dell'incidenza numerica del taglio (che ha interessato solo il 7,4% delle latifoglie presenti nel sito, mantenendo una densità di copertura arborea comunque elevata e pari a 1677 piante per ettaro) che delle caratteristiche intrinseche delle piante oggetto di intervento (le conifere destinate per contratto all'esbosco erano quelle che marcavano in misura nettamente prevalente, per dimensioni e morfologia, la caratteristica del paesaggio), non sarebbe comunque possibile ravvisare nel caso di specie un'effettiva compromissione del bene tutelato, come peraltro illustrato dalla fotografia aerea allegata alla relazione di consulenza tecnica, che dà conto della sostanziale omogeneità

dell'immagine panoramica del bosco nel suo complesso.

Ne deriva la corrispondente pronuncia assolutoria del XXXXXXXX da entrambi i reati ascrittigli, per insussistenza del fatto.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

XXXXXXXX dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

Riserva in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Savona, 5.3.2026



DEPOSITATA IN DATA
03/06/2026
LA SENTENZA N 241 DEL
05/03/2026
MUCA ERALD
03/06/2026 12:41

Il Giudice
(Francesco GIANNONE)



FIRMATO E DEPOSITATO
il 03/06/2026 alle ore 10:53
FRANCESCO GIANNONE